

***COMUNE DI
ANGUILLARA VENETA
Provincia di Padova***



REGOLAMENTO D'USO DEL LOGO De.Co.

"PATATA AMERICANA DOLCE DI ANGUILLARA VENETA"

Art. 1
Oggetto

Il Comune di Anguillara Veneta (PD), al fine di promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e alimentari tipici del territorio, con Delibera di Consiglio n. 37 del 20/09/2019 ha pubblicato il Disciplinare di Produzione e Commercializzazione della "Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta" ed il relativo Regolamento per la Tutela e la Valorizzazione delle Attività Agroalimentari locali con l'istituzione del Registro DE.CO.

Il presente Regolamento si applica alla "Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta" così come definita e descritta nel relativo Disciplinare di cui al precedente comma.

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Disciplinare:** Il Disciplinare della "Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta" così come stabilito nella Delibera di Consiglio n. 37 del 20/09/2019;
- b) **Concessionario:** qualsiasi persona fisica o giuridica che nel rispetto del Disciplinare di cui al precedente alinea ottenga dal Comune di Anguillara Veneta la concessione d'uso del logo, di cui all'allegato del disciplinare stesso, a seguito dell'impegno a rispettare le condizioni previste dal disciplinare e dal presente Regolamento;
- c) **Organismo di controllo e certificazione:** soggetto terzo e indipendente accreditato in base alla Norma ISO 17065 e prescelto dal Sindaco del Comune di Anguillara Veneta ad eseguire il controllo e la certificazione dei concessionari di cui al precedente alinea;
- d) **Certificato di conformità:** documento rilasciato dall'organismo di controllo e certificazione relativamente alla conformità della Patata Americana Dolce al disciplinare specifico;
- e) **Azienda agricola:** l'intera superficie produttiva aziendale destinata all'agricoltura, detta superficie agricola utilizzata, da identificarsi in appezzamenti, intendendo per appezzamenti la superficie omogenea per destinazione produttiva;
- f) **Unità produttiva:** l'insieme dei mezzi di produzione e degli stabilimenti condotti dal medesimo soggetto per una specifica attività economica e, nello specifico, per l'ottenimento e la commercializzazione della Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta;
- g) **Azienda di trasformazione:** le imprese singole o associate nelle quali l'attività prevalente è relativa alla fase del processo produttivo successivo alla raccolta del prodotto agricolo, ovvero la conservazione, il condizionamento, la trasformazione, il confezionamento del prodotto in oggetto;
- h) **Rintracciabilità:** la capacità del concessionario di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo o l'ubicazione di un prodotto mediante identificazioni registrate, in particolare: l'origine di materiali e componenti, la storia dei processi relativi al prodotto, la distribuzione e l'ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo acquirente;
- i) **Azione correttiva:** ogni azione intrapresa per eliminare le cause di una non conformità al presente regolamento, al Disciplinare di Produzione ed ai documenti a questo connessi.

Art. 3
Descrizione del segno grafico

Il logo è costituito da un segno grafico e da un logotipo

Il logo "PATATA AMERICANA DOLCE DI ANGUILLARA VENETA" consiste nella riproduzione grafica in bianco e nero di un cippo di confine della Veneranda Arca del Santo di Anguillara Veneta, che riproduce l'effigie di

Sant'Antonio da Padova entro una nicchia in pietra. Il Santo è raffigurato nell'iconografia con il giglio in mano. Il cippo è adagiato sull'erba e davanti al basamento sono riprodotte numero 4 PATATE AMERICANE marrone chiaro con bordo e tratti più scuri. L'immagine delle Patate Americane è attraversata da sinistra a destra un racemo con foglie appuntite di colore verde chiaro e intenso.



Il logo deve sempre essere utilizzato nella versione a colori [Allegato A].

Il logo può essere utilizzato in bianco e nero o bicolore solo in caso di specifiche necessità tecniche.

Il logo può riportare anche la ragione sociale dell'azienda che ha prodotto le patate dolci a condizioni che la stessa sia oggetto di certificazione [Allegato B]; nel caso della certificazione di gruppo il prodotto deve essere tracciato e rintracciabile fino all'azienda la cui denominazione figura accanto al logo [Allegato C].

La bozza delle confezioni/etichette destinate a identificare il prodotto oggetto del presente Regolamento devono essere preventivamente approvate dall'organismo di controllo e certificazione individuato.

Art. 4 **Modalità di utilizzo**

Il logo deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti all'art 3.

Il logo di cui al presente regolamento non può essere utilizzato da soggetti che non abbiano rispettato il presente Regolamento e non siano in possesso di regolare certificazione di conformità rilasciata dall'organismo di controllo e certificazione individuato.

Il logo deve essere utilizzato in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del logo con il prodotto.

Il logo deve essere apposto in modo che sia ben visibile e che.

- a) non possano essere confusi con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficili la lettura;
- b) non possa essere snaturata la caratteristica originale del logo e il suo significato;
- c) non possa essere confuso o associato con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto

Il logo può essere usato dai concessionari nel materiale promozionale o pubblicitario purché venga rispettato quanto previsto nel presente Regolamento e nei documenti ad esso associati ed esclusivamente per la Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta.

Il logo può essere apposto sulla Patata, intesa come materia prima, e sui prodotti trasformati che contengono la Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta a condizione che i processi produttivi siano stati posti sotto controllo da parte dell'organismo di certificazione individuato, che tutte le fasi del processo produttivo siano state attuate nel rispetto del disciplinare e del presente regolamento e tutti coloro che contribuiscono lungo la filiera all'ottenimento del prodotto siano concessionari o facenti parte della filiera certificata nel caso della certificazione di gruppo conformemente al presente regolamento.

Nel caso di prodotti multingrediente in cui sia presente la Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta, è possibile utilizzare il logo di cui al presente regolamento a condizione che il trasformatore sia un concessionario e che lungo la filiera tutti coloro che hanno manipolato e preparato la Patata siano a loro volta concessionari o facenti parte della filiera certificata nel caso della certificazione di gruppo

Art. 5

Requisiti per la scelta dell'organismo di controllo e certificazione

L'organismo di controllo e certificazione viene scelto dal Sindaco del Comune di Anguillara Veneta. L'organismo deve essere accreditato conformemente alla Norma ISO 17065 per il settore agroalimentare ed avvalersi eventualmente, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori accreditati conformemente alla Norma ISO 17025.

Art. 6

Obblighi dell'organismo di controllo e certificazione

A seguito della ricezione della domanda di certificazione, presentata al Comune di Anguillara Veneta da parte del richiedente la certificazione entro il 31.05 di ogni anno, per gli operatori agricoli ed entro il 30.06 di ogni anno per gli altri operatori, l'organismo di controllo e certificazione è tenuto ad eseguire i controlli documentali, le verifiche ispettive ed i controlli di prodotto conformemente al piano di controllo approvato dal Comune di Anguillara Veneta e coerente con il disciplinare di produzione ed i documenti ad esso connessi.

L'organismo di controllo emette, a seguito dei controlli effettuati coerentemente con il piano dei controlli, la certificazione di conformità del prodotto in base al presente regolamento

L'organismo di controllo trasmette all'operatore certificato, ed in copia al Comune copia del certificato di conformità che costituisce al contempo concessione all'uso del logo.

L'organismo di controllo trasmette al Comune di Anguillara Veneta entro il 31.03 di ogni anno l'elenco dei concessionari controllati l'anno precedente.

L'organismo di certificazione, nell'espletamento dell'attività di controllo, individua le non conformità e dispone una richiesta di azione correttiva stabilendo i tempi per la sua adozione, nonché i tempi per la verifica dell'efficacia stessa. In caso di non conformità importanti e gravi che determinano la sospensione (superiore a 30 giorni) o la revoca, l'organismo richiede la formulazione dell'azione correttiva e informa il Comune di Anguillara Veneta per l'adozione della sospensione (se superiore a 30 giorni) o della revoca.

L'organismo di certificazione verifica l'efficacia delle azioni correttive al fine di ripristinare le condizioni di conformità da parte del concessionario.

Art. 7

Requisiti dei concessionari

Le aziende agricole, per accedere all'uso del logo conformemente al presente regolamento, devono impegnarsi all'applicazione del disciplinare della Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta sull'intera azienda o sull'unità produttiva.

Le aziende di condizionamento, confezionamento, trasformazione e commercializzazione devono impegnarsi all'applicazione del disciplinare della Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta per la specifica produzione che acquistano da operatori a loro volta concessionari.

Art. 8

Obblighi dei concessionari

I concessionari devono:

- a) rispettare le modalità d'uso del logo previste dal presente disciplinare;
- b) presentare all'organismo di controllo e certificazione la bozza di etichetta al fine di ottenere la valutazione di conformità rispetto al presente regolamento;
- c) rispettare la normativa vigente e le norme specifiche previste dal presente regolamento per l'etichettatura dei prodotti;
- d) applicare e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti dal disciplinare di produzione adottato, con particolare riferimento:
 - 1) alla rintracciabilità del prodotto sia esso prodotto finale che ingrediente per prodotti composti
 - 2) all'assicurazione della conformità al disciplinare di produzione
 - 3) all'assicurazione della conformità del processo
- e) applicare e documentare le attività di autocontrollo relative alla gestione delle etichette riportanti il logo individuato;
- f) garantire il libero accesso per le attività di controllo previste dal presente regolamento anche presso le aziende eventualmente associate al concessionario;
- g) comunicare entro 30 giorni all'organismo di controllo ogni variazione alla conformazione od organizzazione aziendale, ovvero ampliamento o diminuzione del prodotto identificato;
- h) nel caso in cui si tratti di concessionario "associato", la verifica annuale a cura dell'organismo di controllo e certificazione, deve essere condotta sulle strutture del concessionario associato e sulle aziende "in filiera" deve essere condotta su almeno il 33% delle medesime considerando che il logo può essere concesso anche alle aziende agricole appartenenti a detta filiera e a condizione che vi sia la rintracciabilità azienda per azienda.

I costi per lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione sono in capo ai concessionari che si impegnano al rispetto del tariffario predisposto dall'organismo di certificazione e accettato dal Comune di Anguillara contestualmente alla scelta dell'organismo di controllo e certificazione.

I concessionari sono tenuti a conservare la documentazione inerente l'applicazione del presente regolamento per almeno 5 anni.

Art. 9

Deroghe in caso di avversità climatiche

In caso di avversità climatiche eccezionali, riconosciute dalle Autorità preposte a livello regionale, il Comune di Anguillara Veneta può concedere deroghe al disciplinare a condizione che siano contestualizzate con un'informazione indirizzata agli operatori interessati e all'organismo di controllo e certificazione e abbiano un termine temporale definito.

Il sistema sanzionatorio

Art. 10

Difformità e inadempienze nell'uso del logo

- 1) Costituiscono difformità nell'uso del logo le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 8 che:
 - a) non comportano effetti negativi sul prodotto, pur se nell'area del processo produttivo;
 - b) non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione;
 - c) non hanno effetti sulla identificabilità del prodotto interessato dal logo e sul sistema di apposizione del logo in etichetta.
- 2) Sono considerate inadempienze nell'uso del logo le irregolarità e le infrazioni.
- 3) Costituiscono irregolarità nell'uso del logo:
 - a) la violazione delle modalità d'uso del logo indicate all'art 4 del presente regolamento;
 - b) la mancata attuazione delle azioni correttive formalizzate dall'organismo di controllo ai concessionari;
 - c) la incompleta od omessa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo, avente effetti sull'identificabilità e rintracciabilità del prodotto o sul sistema di apposizione del logo;
 - d) ogni altra violazione degli obblighi previsti dall'articolo 8, sempre che le conseguenze della violazione non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finito.
- 4) Costituiscono infrazioni nell'uso del logo:
 - a) la violazione reiterata degli obblighi di cui all'articolo 8;
 - b) le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 8 che comportano effetti negativi e prolungati sul prodotto;
 - c) la perdita dei requisiti per il rilascio della concessione;
 - d) la violazione degli obblighi assunti nei confronti dell' organismo di controllo;
 - e) la mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione della concessione;
 - f) la seconda sospensione della concessione entro un periodo di tre anni dalla prima;
 - g) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso del logo;
 - h) la falsa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo dei concessionari;
 - i) l'assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del logo e delle indicazioni ammesse dal presente regolamento e dal disciplinare della Patata Americana Dolce di Anguillara Veneta.

Art. 11

Richiesta di azione correttiva, sospensione e revoca della concessione

L'accertamento delle difformità e delle inadempienze nell'uso del logo è di competenza dell'organismo di controllo.

L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di difformità di cui all'articolo 10, comma 1, dispone una richiesta d'azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione della azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di irregolarità di cui all'articolo 10, comma 3, dispone la sospensione della concessione accompagnata da una richiesta di azione correttiva, stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa e li comunica al Comune di Anguillara Veneta.

La sospensione comporta il divieto di uso del logo su partite o lotti di produzione, o sull'intera produzione, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

La sospensione cessa dopo che l'organismo di controllo abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva ed abbia dato comunicazione dell'accertamento al concessionario ed al Comune di Anguillara Veneta. La cessazione della sospensione è ratificata dal Comune nei casi di cui al comma successivo.

Le sospensioni che prevedono un tempo di verifica superiore ai trenta giorni sono ratificate dal Comune.

A tal fine, entro sette giorni dalla comunicazione della sospensione da parte dell'organismo di controllo, il concessionario può inviare al Comune le proprie osservazioni documentate.

Il Comune, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, ratifica o meno la sospensione, comunicando la decisione all'organismo di controllo ed al concessionario entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo.

In caso di conferma della sospensione, la ratifica è comunicata al concessionario ed all'organismo di controllo ed il concessionario è sospeso dall'elenco dei concessionari.

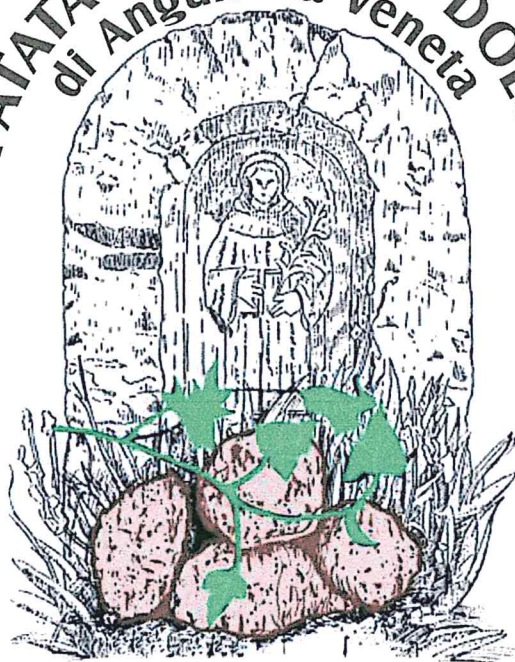
In caso di mancata conferma la sospensione cessa di efficacia.

La sospensione della concessione può altresì essere disposta dall'organismo di controllo in via cautelativa e d'urgenza in caso di accertamento di un'infrazione, in attesa dell'emanazione del provvedimento di revoca.

L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di un'infrazione di cui all'articolo 10, comma 4, propone al Comune la revoca della concessione all'uso del logo e la comunica al concessionario interessato.

Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il concessionario può inviare le proprie osservazioni documentate al Comune che, valutate le eventuali osservazioni del concessionario, dispone o meno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'organismo di controllo la revoca della concessione all'uso del logo, comunica la decisione al concessionario interessato ed all'organismo di controllo e procede alla eventuale cancellazione del concessionario dall'elenco.

PATATA AMERICANA DOLCE
di Anguillara Veneta



De.Co.
DENOMINAZIONE COMUNALE

PATATA AMERICANA DOLCE
di Anguillara Veneta



De.Co.

DENOMINAZIONE COMUNALE

Azienda Agricola

PINCO PALLINO

Via Pinco Pallino, 1

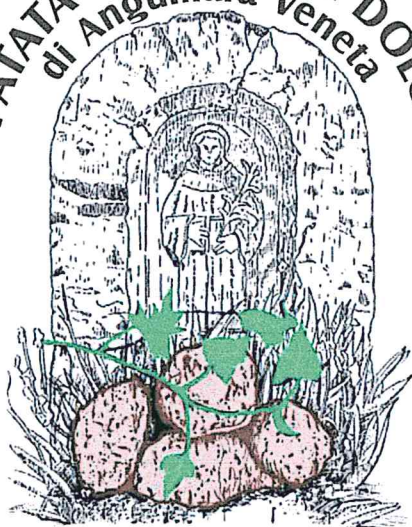
35022 ANGUILLARA VENETA (PD)

Tel. 049 000000

www.pincopallino.it

e-mail: info@pincopallino.it

PATATA AMERICANA DOLCE
di Anguillara Veneta



De.Co.
DENOMINAZIONE COMUNALE



Azienda Agricola

PINCO PALLINO

Via Pinco Pallino, 1

35022 ANGUILLARA VENETA (PD)

Tel. 049 000000

www.pincopallino.it

e-mail: info@pincopallino.it